

Rc auto: dal 2013 niente più tacito rinnovo

Da quest'anno per prolungare la polizza serve il consenso del cliente.

Restano i 15 giorni di copertura "cuscinetto"

Addio al **tacito rinnovo** nella Rca: dal 2013, non c'è più il prolungamento automatico della polizza, ma serve il consenso del cliente. Comunque, alla scadenza della Rc [auto](#), restano in vigore i **15 giorni di tolleranza**, nel corso dei quali si è coperti in caso di sinistro. Tuttavia, durante i 15 giorni di "cuscinetto", chi viaggia con il contrassegno scaduto è soggetto a sanzioni in caso di controlli delle Forze dell'ordine: una multa che s'aggira attorno ai 25 euro. Lo stabilisce il Codice della [strada](#). È quindi bene saldare subito il premio che rinnova la copertura, con la propria Compagnia, oppure con un'altra che offre migliori condizioni in termini di prezzo o di condizioni. Ricordatevi inoltre che l'Assicurazione è tenuta ad **avvisare il contraente della scadenza** del contratto con preavviso di almeno 30 giorni; ma se fate da voi, ossia se vi rammentate della scadenza senza bisogno di essere allertati dalla Compagnia, è meglio: così non correte il rischio di restare scoperti a causa della dimenticanza dell'Impresa assicurativa.

LA MODIFICA

Tramite [Decreto](#) (poi convertito in Legge), è stato infatti cambiato l'articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private: "Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei [veicoli](#) a [motore](#) e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua **scadenza naturale** e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del Codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza". In definitiva, oltre ai 15 giorni di tolleranza, potete, sino all'ultimo giorno di validità della polizza, cambiare Compagnia: questo vale anche per le Assicurazioni online, visto che la Legge non fa distinzioni, come potete leggere anche voi. L'obiettivo della norma del **Governo Monti** è favorire la concorrenza, e abbassare i prezzi Rca, pur se OmniAuto.it è [parecchio scettico](#) in materia.

ALCUNI DETTAGLI

Rammentate che il contraente del contratto Rca, invece, stipulato prima o dopo il **20 ottobre 2012**(data di entrata in vigore dell'articolo 170-bis), potrà beneficiare della tolleranza di 15 giorni (in origine il Decreto non la includeva).

Se decorrono i 15 giorni previsti dall'articolo 170-bis, senza che venga attivata una [nuova Rca](#), si incorrerà nella **sanzione** prevista dall'articolo 193 del Codice della strada: minimo **841 euro**.

NdR: tuttavia le forze dell'ordine possono irrogare la sanzione di **€ 195** all'automobilista che non avrà rinnovato (o sostituito) la polizza RCA dopo la scadenza, a prescindere dal periodo di tolleranza di 15 giorni.